CAMERA DEI DEPUTATI N. 981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERESIO DELFINO, GIOVANARDI, SANZA, TASSONE, LUCCHESE, SCOCA, VOLONTÉ

Norme per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 24 giugno 1994 n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 emanato per aggiornare la normativa elettorale europea, non è riuscito ad attuare le raccomandazioni contenute nella direttiva europea 93/109, del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che, facendo riferimento all'articolo 138, comma 3, del trattato CEE, prevede una procedura elettorale uniforme e l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono di esercitare il diritto di voto ai cittadini degli Stati membri.

Le risoluzioni adottate hanno creato gravissime irregolarità e hanno consentito di votare nei luoghi di residenza soltanto ai cittadini italiani residenti nell'Unione europea, sottoponendo a disagi e a spese onerose gli altri cittadini che volessero votare, escludendo di fatto dall'esercizio dei diritti politici le categorie sociali di minor ricorso, gli ammalati, gli impediti e tutti coloro che non sono in grado di sostenere le spese di soggiorno e di costosi viaggi.

L'estensione del voto per corrispondenza avrebbe eliminato questa discriminazione, tenuto conto peraltro che di fatto è stato consentito farlo a quei connazionali, per esempio in Germania, che hanno optato di votare per candidati locali.

Il voto per corrispondenza si fonda sul requisito della maturità civica dell'elettore e poi sulle garanzie che accompagnano la

corrispondenza, sia essa postale che elettronica, entrambe ampiamente protette dalla normativa penale.

Pertanto si ritiene, non ultimo anche per la diminuzione della spesa che comporta questo sistema di votazione, che quello per corrispondenza sia il sistema più adeguato alle attuali esigenze del cittadino, il più economico e quello più corrispondente ai requisiti costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi ove sono presenti rappresentanze diplomatiche italiane, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e ai *referendum*, esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il voto per corrispondenza i cittadini di cui al comma 1 devono essere regolarmente iscritti o reiscritti nelle liste elettorali e non devono aver esercitato opzione per votare presso i seggi elettorali in Italia.

3. Per assicurare una loro partecipazione i partiti politici si impegnano ad inserire tra i loro candidati che partecipano alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica almeno un candidato residente all'estero ogni cento candidati residenti in Italia.

DDL13-981
Lire 500